

Allegato parte integrante

ALLEGATO A

Determinazione dei docenti di sostegno e del monte ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione da destinare a favore degli studenti con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel primo ciclo di istruzione e definizione delle modalità di riparto tra le istituzioni scolastiche

1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, i docenti di sostegno e assistenti educatori provinciali e in convenzione da destinare a favore degli studenti con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel primo ciclo di istruzione sono determinati e quindi ripartiti tra le istituzioni scolastiche nella seguente modalità:

- il 50%, sulla base del numero totale degli studenti certificati, ai sensi della L. 104/92, presenti in ciascuna istituzione scolastica;
- il 50%, sulla base del numero degli studenti certificati, ai sensi della L. 104/92, che sono in situazione di gravità correlandoli alla situazione di complessità dell'istituzione scolastica. La complessità è definita tenendo conto del numero medio di studenti per classe, del numero medio per classe di studenti in situazioni di svantaggio - per i quali la scuola abbia redatto un percorso educativo personalizzato (PEP) -, del numero medio per classe di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

DETERMINAZIONE CONTINGENTE DOCENTI DI SOSTEGNO

2. Il contingente complessivo di docenti di sostegno per l'anno scolastico 2016/2017 corrisponde a quello dell'anno scolastico 2015/2016 ed è ripartito tra i diversi ordini e gradi di scuola - primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado - in proporzione al numero degli studenti certificati, ai sensi della L. 104/92, presenti in ciascun ordine e grado.

3. Il numero di posti e cattedre a tempo indeterminato relativo alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado è definito per ciascuna istituzione scolastica applicando i criteri previsti dal punto 1.

4. Il numero di posti a tempo indeterminato, definito quale organico ai fini della mobilità per l'anno scolastico 2016/17, è pari a 236 docenti per le scuole primarie e 181 docenti per le scuole secondarie di primo grado.

5. Solo per l'anno scolastico 2016/2017, per permettere un'entrata a regime del nuovo modello in forma accompagnata, si stabilisce che sono mantenuti alcuni posti e cattedre, come nell'anno scolastico 2015/2016, ricalcolando i resti dei tempi determinati e sottraendo alcune unità alle istituzioni che hanno i resti più bassi o a

quelle con maggiore incremento dell'organico; di tale assegnazione compensativa se ne tiene conto per il calcolo definitivo delle risorse di assistenza educativa.

6. I posti e le cattedre non coperti con personale a tempo indeterminato a tempo pieno sono coperti con personale a tempo determinato utilizzando solamente posti e/o cattedre a tempo pieno o a tempo parziale al 50%.

7. Come previsto nei punti 16 e 17, i dirigenti delle istituzioni scolastiche, tenendo conto della specifica situazione, possono evidenziare le proprie richieste delle quali si potrà tenere conto in sede di assegnazione definitiva delle risorse. Per questo fine, rispetto al contingente complessivo indicato al punto 2, è accantonata una dotazione di 24 posti/cattedre.

8. Dal contingente complessivo, indicato al punto 2, sono inoltre accantonati 4 posti/cattedre da destinare a necessità che si verificassero nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 per dare assistenza a studenti con BES in caso di trasferimento da altra provincia o per situazioni di aggravamento di studenti già frequentanti le istituzioni scolastiche provinciali. Per attribuire queste risorse accantonate è inviata una nota a tutte le istituzioni scolastiche con i termini e le modalità per presentare motivate richieste. Valutate tutte le specifiche situazioni si procede all'assegnazione entro il mese di febbraio 2017 alle istituzioni individuate.

DETERMINAZIONE CONTINGENTE ORE DI ASSISTENZA EDUCATIVA PROVINCIALE E IN CONVENZIONE

9. Il monte ore di assistenza educativa comprensivo sia degli assistenti educatori provinciali che degli assistenti educatori in convenzione per l'anno scolastico 2016/2017 corrisponde a quello dell'anno scolastico 2015/2016 ed è ripartito tra i diversi ordini e gradi di scuola - primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado - in proporzione al numero degli studenti certificati, ai sensi della L. 104/92, presenti in ciascun ordine e grado.

10. Il numero di ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione relativo alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado è definito per ciascuna istituzione scolastica applicando i criteri previsti dal punto 1.

11. Si procede a definire in primo luogo il monte ore degli assistenti educatori provinciali da assegnare alle singole istituzioni scolastiche che, tenuto conto delle richieste di trasformazione dell'orario di lavoro presentate, è calcolato sulla base dei vari orari di lavoro settimanali previsti dalla contrattazione collettiva e qui di seguito riportati, contemplando solamente le ore frontali:

- orario di lavoro a tempo pieno: 30 ore frontali (+ 6 di programmazione);
- orario di lavoro a tempo parziale al 83% : 28 ore frontali (+ 2 di programmazione);
- orario di lavoro a tempo parziale al 66% : 24 ore frontali;

- orario di lavoro a tempo parziale al 50% : 18 ore frontali.

12. A completamento del monte orario di assistenza educativa provinciale definito ai sensi del punto 11, è previsto, avendo a riferimento 33 settimane, un monte orario di assistenza educativa in convenzione.

13. Come previsto nei punti 16 e 17, i dirigenti delle istituzioni scolastiche, tenendo conto della specifica situazione, possono evidenziare le proprie richieste delle quali si potrà tenere conto in sede di assegnazione definitiva delle risorse utilizzando il 10% delle ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione accantonate per tale finalità.

14. Dal contingente complessivo sono inoltre accantonate delle risorse finanziarie fino al 2% delle ore settimanali di assistenza educativa in convenzione, tenuto conto delle risorse disponibili, da destinare a necessità che si verificassero nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 per la copertura di studenti con BES in caso di trasferimento da altra provincia o per situazioni di aggravamento di studenti già frequentanti le istituzioni scolastiche provinciali. Per attribuire queste risorse accantonate si procede secondo le modalità indicate nella nota prevista dal punto 8 e contestualmente all'attribuzione delle risorse previste dal medesimo punto 8.

15. Si auspica che le singole istituzioni scolastiche provvedano comunque ad accantonare una parte delle risorse assegnate per l'assistenza educativa in convenzione a inizio anno scolastico, al fine di corrispondere in modo adeguato a situazioni che possano presentarsi in corso d'anno.

TEMPI E MODALITA'

16. Entro la data del 5 maggio 2016 è inviato a ciascuna istituzione scolastica del primo ciclo un prospetto con l'indicazione dei docenti di sostegno e del monte ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione come risultanti dall'applicazione di quanto sopra descritto sulla base delle risorse umane e finanziarie a disposizione del Servizio per l'anno scolastico 2016/2017.

17. Sulla base del prospetto ricevuto, se il dirigente dell'istituzione scolastica volesse presentare motivate richieste di integrazione delle risorse, può farlo utilizzando il modello presente nell'Allegato B). Il dirigente dell'istituzione scolastica invia le richieste insieme al proprio piano d'intervento, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n.17-124/Leg del 2008, all'Ufficio supporto giuridico prima infanzia, infanzia e primo ciclo, area coordinamento BES entro il 14 maggio 2016; in questo caso a far data dal 18 maggio 2016 è prevista la possibilità di un confronto con i funzionari competenti per presentare la specifica situazione, in concomitanza con la verifica delle risorse per studenti non BES.

18. Entro i primi di giugno, tenuto conto di tutte le richieste di integrazione presentate e anche in relazione all'assegnazione dell'organico per studenti non BES, sono stabiliti i docenti di sostegno e il monte ore di assistenti educatori provinciali e in convenzione da attribuire a ciascuna istituzione scolastica del primo ciclo.

19. Sono definite con un successivo provvedimento le risorse finanziarie da attribuire alle istituzioni scolastiche del primo ciclo per facilitare la comunicazione degli studenti con problematiche del linguaggio e della comunicazione e quelle a sostegno di progettualità in rete tra istituzioni scolastiche per favorire un lavoro di integrazione e di inclusione riducendo il più possibile le condizioni di iniziale svantaggio dello studente con BES.